

(N. 1388)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1981
(V. Stampato n. 2362)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 aprile 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la
tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate
della Campania e della Basilicata

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati con voto limitato ad uno dal Consiglio regionale della regione interessata;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'uffi-

cio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento or-

dinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di fa-

vorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Art. 1-ter.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis, su richiesta delle commissioni regionali, può

essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola territoriale è aggiunta la seguente: subcomunale,;

al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori sono sostituite con le seguenti: da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

al terzo comma, sono soppresse le parole: esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione;

all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1 sono sostituite con le seguenti: nonchè alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in

materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi

di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le Camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

Art. 3-ter.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle li-

ste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Il primo comma è sostituito con il seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

Il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonchè agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di lire 6.000 giornaliere per un massimo di 26 giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio *pro capite* annuo non superiore a lire 1.500.000. Sono esclusi dal con-

tributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonché con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di lire 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis.

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Art. 6-ter.

Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 26-quater del succitato decreto-legge.

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Art. 6-quater.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamen-

to dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 18 febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e di promuovere lo sviluppo nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Le commissioni regionali per l'impiego, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, in Campania e Basilicata sono presiedute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato e costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro.

Nello svolgimento delle loro funzioni, le commissioni regionali possono stabilire collegamenti con le regioni, gli enti locali e gli organismi pubblici competenti in materia di programmazione dello sviluppo economico del territorio.

Nell'ambito delle proprie competenze, le commissioni regionali, in particolare:

a) promuovono l'elaborazione e lo studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio e

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati con voto limitato ad uno dal Consiglio regionale della regione interessata;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le Commissioni regionali, avvalendosi delle segreterie tecniche di cui al successivo quarto comma, d'intesa con le regioni, promuovono la costituzione degli osservatori regionali concordandone con le regioni stesse il programma di attività e le modalità di funzionamento come strumento permanente di analisi e di rilevazione dei processi qualitativi e quantitativi che intercorrono tra domanda e offerta di lavoro;

b) attuano in via sperimentale la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sulla base di intese tra le parti e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) assumono ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di programmi di intervento di formazione professionale finalizzati all'occupazione, all'interno dei progetti integrati di sviluppo economico e produttivo;

d) propongono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale misure di riorganizzazione delle strutture e delle procedure di collocamento per una riqualificazione dei servizi anche attraverso interventi di aggiornamento e di specializzazione del personale.

Le commissioni regionali, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma precedente, si avvalgono delle segreterie tecniche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le commissioni regionali possono, in via sperimentale, derogare alla normativa del contratto di formazione-lavoro di cui al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sulla base di accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare in materia di età dei soggetti, durata del contratto e sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato e di retribuzione delle ore in formazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle segreterie tecniche di cui al precedente quarto comma e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere, sempre che non sia utilizzabile personale degli enti soppressi, con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico che non può comunque superare quello corrispondente alla qualifica di primo dirigente della amministrazione dello Stato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1-bis.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Articolo 1-ter.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis, su richiesta delle commissioni regionali, può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della mano d'opera sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal presente decreto, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale stessa, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente primo comma.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio, direttamente o per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Ai fini del reperimento della mano d'opera necessaria, i datori di lavoro, impegnati anche nelle opere di ricostruzione, sono tenuti a comunicare alla commissione circoscrizionale ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1, i fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della manodopera sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal presente decreto, con competenza territoriale subcomunale, comunale o sovracomunale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale stessa, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente primo comma.

Identico.

Identico.

Ai fini del reperimento della manodopera necessaria, i datori di lavoro, impegnati anche nelle opere di ricostruzione, sono tenuti a comunicare alla commissione circoscrizionale, nonché alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis, i fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Le commissioni regionali della Basilicata e della Campania fissano uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore nonché della sua disponibilità ad essere occupato nelle opere di ricostruzione e, in linea sussidiaria, del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore stesso, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste. Nella fissazione di tali criteri, deve essere previsto un punteggio particolare per il coniuge superstite e per i figli di coloro che siano deceduti a seguito del terremoto del novembre 1980.

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione od alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

Articolo 2-bis.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Articolo 3.

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale un'anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La commissione procede quindi, tenuto conto della natura dell'attività svolta dai lavoratori, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori, e della loro classificazione, ai fini dell'avviamento al lavoro.

Articolo 4.

Nei capitolati di appalto che prevedono clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati, le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3-bis.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

Articolo 3-ter.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

Articolo 4.

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di accordi intervenuti tra quest'ultime e le organizzazioni centrali delle cooperative o altre organizzazioni nazionali di categoria o le partecipazioni statali.

L'onere per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma è posto a carico della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tenuto conto dei progetti speciali previsti per il rimanente territorio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

Identico.

Articolo 5-bis.

Il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di lire 6.000 giornaliero per un massimo di 26 giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio *pro capite* annuo non superiore a lire 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i com-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

I lavoratori che, avendo aderito ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il proprio luogo di residenza, anche dell'area terremotata, per assumere servizio in uno dei comuni delle regioni Campania e Basilicata compresi negli elenchi allegati al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, beneficiano, se la distanza è compresa tra i 10 ed i 50 chilometri dal confine del comune di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se è superiore ai 50 chilometri — oltre al trasporto, al vitto ed all'alloggio gratuito e non sostituibili con erogazioni monetarie — di una indennità forfettaria di lire 200.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore ai sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

pensi spettanti per i corsi, nonchè con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Articolo 6.

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di lire 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

Identico.

Articolo 6-bis.

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Articolo 6-ter.

Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 26-*quater* del succitato decreto-legge.

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Articolo 6-*quater*.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1981.

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)